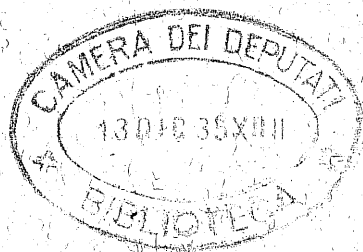


CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO XIV

EDUARDO PIOLA CASELLI
PROCURATORE GENERALE DEL RE

DISCORSO

intorno alle condizioni attuali della giu-
stizia ed alle nuove basi etico-politiche
della funzione giurisdizionale dello Stato
(con n. 24 allegati)



ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DEL DOTT. G. BARDI
1935-XIV

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO XIV

EDUARDO PIOLA CASELLI
PROCURATORE GENERALE DEL RE

DISCORSO

intorno alle condizioni attuali della giustizia ed alle nuove basi etico-politiche della funzione giurisdizionale dello Stato
(con n. 24 allegati)



ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DEL DOTT. G. BARDI
1935-XIV

Ecc.mo Presidente,

Voglia V. E. concedermi che prima di iniziare il discorso inaugurale io richiami al nostro pensiero i colleghi che erano qui fra di noi nella cerimonia dell'anno passato e non sono più su questa terra: Giulio Venzi, presidente di sezione, senatore del Regno già deputato, compagno mio dilettezzissimo di studi e di carriera. Valticati rapidamente per i suoi meriti eccezionali i primi gradi, fu alto onore dell'Ordine per coltura profonda, per lucidità di pensiero giuridico, veramente romana, per devozione alla causa della giustizia. Le sue annotazioni al Pacifici-Mazzoni, il suo *Manuale di diritto civile*, i suoi lavori per la riforma del primo libro del Codice civile rimarranno contributi fondamentali per l'interpretazione ed il progresso del diritto patrio.

Ravizza Adalgiso, Granito Aristide, Picchinenna Vito, consiglieri delle sezioni, magistrati ottimi, intemerati, di indefesso zelo (il primo servì lungamente con onore nella giustizia coloniale), Guida Guglielmo addetto all'Ufficio del *Massimario*, ottimo anch'esso nelle modeste ma delicate sue funzioni.

Che il vostro ricordo sia sempre presso di noi!

Un grande e nobile campione del Partito, della dottrina giuridica, del Foro si è spento pure in questi mesi, Alfredo Rocco. Di Lui dirò nel mio discorso parlando di una delle sue opere per le quali il suo nome resta inciso nella storia dell'Italia fascista.

La legge sui limiti di età ha allontanato dal campo della giustizia una illustrazione della scienza penale nella persona del mio predecessore Silvio Longhi, ed un valoroso ed amatissimo presidente di sezione nella persona di Enrico Padiglione. Al rimpianto di perdere la loro collaborazione si aggiunga l'affettuoso augurio che per molti anni ancora continui l'attività loro in altro campo di vita.

Eccellentissimo Presidente, Cari Colleghi, Ecc.mo Ministro Guardasigilli, Eminenza, Eccellenze, Signori Avvocati, Signore e Signori,

Comincerò con l'assolvere rapidamente il compito assegnatomi dall'Ordinamento giudiziario, di rendervi conto del lavoro dei Tribunali del Regno nell'anno decorso, ed in particolare di quello della Corte Suprema. Mi limito a pochi dati; lo studioso di cose di giustizia troverà più ampia mèsse di notizie nelle tabelle e rapporti che saranno alligati alla stampa di questo discorso.

Tenendo conto delle ultime statistiche accertate l'esercito della giustizia togata e non togata affronta

annualmente in Italia l'esame di circa un milione e 500 mila procedimenti civili e di circa un milione e 200 mila procedimenti penali.

Rende annualmente circa seicentottantamila sentenze civili e circa settecentomila sentenze e decreti penali (1).

Il lavoro della Corte di Cassazione nell'anno giudiziario decorso si riassume, dal suo canto, nelle seguenti cifre: Sezioni semplici civili: ricorsi pendenti alla fine dell'anno scorso n. 3180, sopravvenuti n. 3283, esauriti n. 3956, rimasti pendenti n. 2507 (2).

Sezioni Unite civili: ricorsi pendenti alla fine dell'anno scorso n. 221, sopravvenuti n. 206, esauriti n. 262, rimasti pendenti n. 165 (2).

Sezioni penali: ricorsi pendenti alla fine dell'anno scorso n. 5266, sopravvenuti n. 8818, esauriti n. 10030, rimasti pendenti n. 4054 (3).

In confronto dell'anno precedente (1933-34) non abbiamo avuto alcuna sensibile diminuzione nella cifra dei ricorsi civili. Abbiamo avuto, invece, nella cifra dei ricorsi penali, la diminuzione di ben 2132 ricorsi. Questa diminuzione meriterebbe un'indagine speciale per conoscere quale parte sia dovuta alla cagione transitoria dell'ultimo indulto e quale parte sia dovuta alla consolidata giurisprudenza nell'interpretazione dei nuovi

(1) Ved. la tabella statistica, allegato n. 1, pag. 37.

(2) Ved. le tabelle statistiche, allegato n. 2, pag. 37-38.

(3) Ved. le tabelle statistiche, allegato n. 4, pag. 41.

Codici o ad altre cagioni di natura più o meno permanente.

Omaggio va reso all'indefesso lavoro di tutti i magistrati e del personale delle cancellerie e segreterie; in particolare al lavoro dei magistrati delle sezioni penali ed, anzitutto, dei loro Presidenti, che hanno costruito in questi ultimi anni le basi giurisprudenziali della nuova legislazione penale, coadiuvati in tale compito, quanto mai arduo e delicato, oltre che dalla Procura Generale, dall'elettissimo Foro penale.

*
* *

Le cifre complessive, che vi ho esposto, del lavoro giudiziario, così civile che penale, dei Tribunali del Regno, sono cifre gigantesche di un lavoro colossale. Sono tali da costringere a domandarsi come un paese, così ordinato, pacifico e civile quale l'Italia, abbia bisogno di tanta giustizia, e a domandare, altresì, se questo bisogno si trovi in via di aumento o in via di diminuzione. In entrambi i campi, civile e penale, vi è diminuzione. Ma nel campo civile, purtroppo, la curva di discesa è di bassissimo e lentissimo andamento. Essa non si rivela nelle cifre assolute, nelle quali appare, invece, un costante e regolare aumento di liti civili (1) (salvo fluttuazioni dovute a cause contingenti e transitorie), ma solo risulta dai confronti coll'aumento della popolazione,

(1) Ved. la tabella statistica, allegato n. 1, pag. 37.

nel senso, cioè, che la curva di aumento delle liti è inferiore a quella dell'aumento demografico. Nel campo penale, invece, le notizie sono assai più confortanti. È stata accertata una notevole, costante diminuzione nei procedimenti penali dopo l'avvento dello Stato fascista. Come ricorderete, questa diminuzione fu già annunciata nel discorso della Corona di inaugurazione della nuova legislatura, il 28 aprile 1934, e posso confermare che non solo prosegue ma che accelera il ritmo della discesa. Il confronto tra le medie annuali del 1925 e le ultime ci dà una diminuzione in cifre assolute di circa centosettantamila delitti denunciati. La diminuzione è soprattutto assai forte nei reati di violenza ed in quelli, in genere, che suscitano il maggiore allarme sociale, e rivela anche maggiore efficienza se comparata all'aumento della popolazione (1).

Lo studio delle cause di questa confortante diminuzione eccede i limiti di questo discorso; noi possiamo riferirle, queste cagioni, con orgoglio nazionale, a tutto il complesso dei fattori della nuova civiltà fascista, ed alla nuova legislazione penale.

Alcuni dati statistici di dettaglio: L'estremo diritto di difesa dello Stato contro i colpevoli dei delitti i più nefandi, fu esercitato dal 1° luglio 1931, data di entrata in vigore del nuovo Codice penale, sino ad oggi con n. 45 sentenze capitali: per 15 condannati a morte è

(1) Consulta la tabella statistica, allegato n. 5, pag. 42, e lo studio di S. E. Mariano d'Amelio, allegato n. 6, pag. 42-45.

stata fatta giustizia, per i rimanenti vi fu commutazione di pena per grazia sovrana, o pende ricorso per Cassazione (1).

Minime le cifre dei delitti contro l'ordine pubblico e contro la economia pubblica. Gli omicidi volontari denunciati, compresi i tentati ed i mancati, sono scesi dalla cifra di circa 4300 alla cifra di circa 2000, le rapine estorsioni e ricatti dalla cifra di circa 7600 alla cifra di circa 2000. Purtroppo alte si mantengono le cifre dei reati contro l'amministrazione della giustizia. Particolare interesse vi daranno le tabelle sull'applicazione delle misure di sicurezza detentive contro i condannati socialmente pericolosi e sulle altre misure di prevenzione sociale della delinquenza, tabelle fornitemi dall'eminente Magistrato che con tanto zelo e saggezza dirige il servizio di queste nuove, originali, importanti istituzioni penali fasciste (2).

*
* *

Fra i coefficienti principali di questo reale progresso sociale va certamente annoverata la nuova legislazione penale voluta dal Duce, ideata e realizzata dalla sapiente e strenua volontà politica di un grande scomparso, di Alfredo Rocco, il quale seppe conciliare ed armonizzare sotto la influenza ed il suggello della idea fascista un

(1) Ved. la tabella statistica, allegato n. 7, pag. 46.

(2) Consulta le statistiche riportate negli allegati nn. 8 e 9, pag. 48-49.

contrasto di scuole penali, durato in Italia oltre mezzo secolo, costruendo opera che per saldezza, novità e genialità ha attirato l'attenzione del mondo intero e la imitazione di legislazioni straniere. Quattro anni di esperienza non sono sufficienti per un giudizio completo e definitivo su questa nuova legislazione. Ma un sondaggio è già possibile, il quale conferma quanto già fu affermato nel cennato discorso della Corona, cioè che la nuova legislazione penale fascista sta superando vittoriosamente la dura prova della esperienza ed è avviata a raggiungere rapidamente i suoi principali obbiettivi.

Difetti e lacune in opera così grande ed originale non possono mancare, ma per il loro accertamento sicuro occorre uscire — e non siamo ancora usciti — dal periodo preliminare di assestamento, di divulgazione, di interpretazione, di ambientamento spirituale e morale, infine, di formazione del personale adatto ai nuovi istituti, tenendo anche presente che la giurisprudenza, la pratica, i regolamenti amministrativi interni, di competenza dei capi delle Corti e dei Tribunali, possono correggere i difetti minori dei Codici, come già stanno facendo (1).

(1) Consulta in proposito la Circolare del Ministero della giustizia, (allegato n. 10, pag. 50-52), concernente l'impiego della facoltà, concessa al Procuratore del Re dall'art. 31 capoverso Codice procedura penale, di rimettere il procedimento al tribunale, per ovviare agli inconvenienti sorti a cagione dell'allargata competenza del Pretore e rilevati dalla interrogazione svolta in Senato dal senatore Cogliolo nella seduta del 16 maggio 1935-XIII. Da consultare anche le norme sul servizio penale alla Corte di Cassazione, adottate dal Primo Presidente e riprodotte nel Calendario giudiziario di Roma.

Un difetto evidente è che il magistrato non può riparare, è quello costituito dalla deficienza di edifici e locali modernamente adatti, e di tutto l'attrezzamento moderno che facilita ed intensifica attività, comunicazioni ed indagini, nonchè dalla insufficienza di un adeguato personale di polizia giudiziaria. Anche nelle battaglie di giustizia, mezzi economici, tecnici e personali occorrono per sostenere sapienza e valore (1).

*
* *

Ma la nuova legislazione penale deve oggi, altresì, venire considerata, a mio parere, sotto un punto di vista più generale che oltrepassa anche il campo penale. Alfredo Rocco, il legislatore del Fascismo, come fu ripetutamente qualificato dal Capo del Governo, ha derivato, infatti, lo spirito di questa prima grande espressione legislativa della funzione giurisdizionale dello Stato Fascista, non solo dai particolari progressi tecnici della repressione penale, ma anche, ed anzitutto, dai principî fondamentali del nuovo regime nazionale. Oggi ch'Egli è scomparso, assumono maggiore solennità storica le dichiarazioni che pose a capo della relazione a S. M. il Re sul nuovo Codice penale, là dove, dopo aver ricordato che il nuovo regime politico attinge la sua giustificazione storica a tutto un nuovo sistema di filosofia sociale, po-

(1) Consulta la statistica dei procedimenti penali chiusi contro ignoti in allegato n. 11, pag. 53, che rivela una inquietante curva di aumento.

litica e giuridica, afferma che anche lo spirito di questa opera legislativa non è che una derivazione della filosofia giuridica generale del Fascismo. Quindi, Egli scrisse: « il diritto di punire nelle mani dello Stato non può più « concepirsi come derivato dal diritto naturale dell'in- « dividuo, ma come l'espressione del diritto di conserva- « zione e di difesa proprio dello Stato avente lo scopo di « assicurare e garantire le condizioni fondamentali ed « indispensabili della vita della comunità sociale ».

Quello che bisogna, dunque, rilevare, agli effetti di quella continuità e coerenza dello spirito legislativo fascista che il Ministro Guardasigilli ha proclamato come essenziale per la futura riforma del diritto giudiziario, si è che l'opera di Alfredo Rocco si protende al di là del campo penale, in quanto opera fondamentale per l'organizzazione della funzione giurisdizionale dello Stato.

Il Codice penale abbraccia in tal senso norme che valgono a sostegno della giurisdizione civile. Anche il vecchio Codice, nel titolo di reati contro l'amministrazione della Giustizia, comprendeva naturalmente quelle comuni forme delittuose che si annidano nel corso del processo civile, come la falsa testimonianza, la subornazione dei testimoni, la prevaricazione ecc. Ma il nuovo Codice ha riconosciuto altre forme delittuose, che, finora, tutt'al più comportavano sanzioni civili di nullità o di risarcimento di danni, mentre per i reati già considerati dal vecchio Codice noi troviamo aggravamento di pena ed allargamento della ipotesi penale.

Nella relazione sul progetto del Codice penale Alfredo Rocco giustifica queste innovazioni ricordando che « due principî animatori e fondamentali dello Stato « Fascista trovano affermazione, una più energica tutela « del prestigio dell'autorità ed una più adeguata consi- « derazione dell'*elemento etico* dell'amministrazione della « giustizia ».

Le due nuove figure delittuose di questo titolo del Codice, la frode processuale e la inesecuzione dolosa del giudicato hanno già avuto nella pratica interessanti applicazioni — meno numerose, la figura della frode processuale che fu ristretta dal Codice ad un'ipotesi particolare (1) — mentre avrebbe potuto abbracciare le forme più generali e gravi del mendacio giudiziario. Più larga l'applicazione delle sanzioni contro la inesecuzione dolosa del giudicato, la giurisprudenza mostrandosi particolarmente sensibile al fine etico e politico cui essa si ispira, di riparare ad una delle maggiori vergogne della nostra procedura civile, cioè la difficoltà di assicurare la esecuzione del comando del magistrato (2).

Si riallaccia a questo tema anche la disposizione dell'articolo 509 che reprime la omissione di eseguire una decisione del magistrato del lavoro relativa alla disci-

(1) Consulta il brano della relazione Rocco riprodotto nell'allegato n. 12, pag. 54-56.

(2) Consulta la tabella statistica dei casi di applicazione di queste due figure delittuose in allegato n. 13, pag. 57, ed il rapporto sui più significativi casi di applicazione della figura delittuosa dell'inesecuzione dolosa del giudicato in allegato n. 14, pag. 57-60.

plina dei contratti collettivi, confermandosi anche nel campo corporativo il nuovo principio processuale, cioè che la inesecuzione del provvedimento del magistrato civile deve, in talune condizioni, essere repressa con misure penali.

*
* *

Ma è soprattutto nel Codice di procedura penale che noi troviamo l'affermazione di concetti e di norme che possono essere ricondotti sotto l'idea unitaria di una nuova base *etico-politica* della funzione giurisdizionale dello Stato senza distinzione tra il penale e il civile.

Nella relazione al progetto, Alfredo Rocco dichiara solennemente: « È opera in buona parte nuova, ma non « sovvertitrice come tutti gli altri documenti della legislazione fascista la quale per unanime consenso ha « saputo operare nella costituzione dello Stato uno dei « rivolgimenti più profondi che la storia ricordi, innestando il nuovo sul vecchio, demolendo ma ricostituendo insieme senza interrompere la continuità della « tradizione giuridica italiana ».

Dopo aver rilevato che il progetto ha carattere squisitamente italiano — non solo perchè s'ispira dei concetti fondamentali della dottrina fascista dello Stato che è dottrina di pura marca italiana — ma perchè nella sua struttura tecnico-legislativa deliberatamente si è svincolato da ogni modello straniero, compiendo il dovere di creare istituti adatti ai nostri bisogni ed al nostro

spirito e di rievocare e conservare quelli che fanno parte del patrimonio giuridico italiano e che tuttora sono utilizzabili — il Ministro conclude con un programma legislativo che può palesemente estendersi al processo civile : « Ottenere la massima speditezza nei procedimenti compatibilmente con la esigenza della giustizia; « eliminare tutte le superfluità; combattere le cause e « le manifestazioni della cavillosità; opporsi alla degenerazione accademica o teatrale delle discussioni; « accrescere il prestigio e la serietà delle difese; punire « le frodi e le temerarietà processuali; impedire le impugnazioni infondate; elevare l'autorità del giudice; « restituire al pubblico ministero le funzioni che gli « sono proprie; far sì che la giustizia sostanziale abbia « sempre il sopravvento sulla giustizia meramente formale: sono questi i principali intenti ai quali mirano « le disposizioni del progetto ».

*
* *

Se tutti questi principî sono in massima applicabili al diritto giudiziario in genere, merita di rilevare taluni di essi che hanno importanza fondamentale. Tale è quello della « restituzione del pubblico ministero alle funzioni che gli sono proprie », come dice la relazione ora ricordata.

Riconosciuto che l'azione penale ha carattere pubblicistico, cioè politico, e non semplicemente giudiziario, la nuova legge del rito penale si basa su questo ricono-

scimento per affidare al Pubblico Ministero, come rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, non soltanto il diritto di promuovere l'azione ma di disporre di essa con il contestato, discrezionale diritto di archiviazione del processo « quando ritiene « che non si debba procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della « querela o dell'istanza » (art. 74, comma 3, Codice procedura penale).

Nella relazione cennata, il Ministro rinvia alla legge di ordinamento giudiziario il compito di caratterizzare definitivamente l'istituto del Pubblico Ministero e di regolarne la costituzione. Il Ministro non ignorava, difatti, la crisi storica e politica che ha colpito questa antica istituzione; io la ricordai recentemente in Senato e permettetemi di ricordarla qui nuovamente. Nell'epoca eroica del nostro Risorgimento quando, proclamato il Regno d'Italia, furono ridotte ad unità, in un tempo meravigliosamente breve, le sparse membra delle amministrazioni e delle giurisdizioni degli Stati preesistenti, ed il nuovo Stato Italiano dovette aspramente faticare e lottare per consolidare l'unità politica e sviluppare la sua autorità attraverso i più gravi e svariati ostacoli politici, sociali, religiosi, economici e finanziari, il Pubblico Ministero stette in prima linea per la costruzione e la difesa della Unità nazionale, non solo nell'esercizio della funzione penale di combattere la delinquenza gravissima, talora alleata a fanatismo politico, ma difendendo l'autorità dello Stato contro l'oltracotanza

parlamentare, contro gli eccessi della stampa, contro le mene elettorali, talvolta ispirate a nefandi scopi separatisti. E fu, altresì, organo severo di direzione e di controllo dei servizi giudiziari e di selezione e di disciplina del nuovo Corpo della magistratura italiana.

Grandissimo fu allora il potere ed il prestigio suo in corrispondenza della grande responsabilità, come grandissima fu l'avversione, talora l'odio politico, che suscitò, specie nei partiti estremi. Ho qui sotto gli occhi uno studio sul Pubblico Ministero, che porta la data del 1868, in cui si riassumono le più violente ed ingiuriose accuse contro questa istituzione (1). Ed il liberalismo democratico, grado a grado, ebbe ragione della sua prevalente influenza ed autorità. Fu dapprima la legge 28 novembre 1875, n. 2781, serie 3^a, che lo escluse praticamente, come ben sapete, dal partecipare ai dibattiti di merito delle liti civili. Poi, con un colpo mancino, la legge di riforma giudiziaria dell'8 giugno 1890, n. 6868, fondendo la sua carriera con quella della magistratura giudicante, per supposte esigenze burocratiche, privò la istituzione dei vantaggi di carriera che le davano nerbo di giovinezza e di valore. Era il prodromo del definitivo debellamento della istituzione che fu tentato nella riforma giudiziaria Zanardelli Cocco-Ortu del 1903, con la quale si proponeva la soppressione della disposizione dell'ordinamento giudiziario che dà al Pubblico Ministero la qualità e veste di rappresentante

(1) Consulta l'allegato n. 15, pag. 60.

del potere esecutivo, facendo di esso un magistrato unicamente investito dell'esercizio dell'azione penale, considerata come funzione puramente giudiziaria, ed affidata, con missione temporanea, a magistrati designati dai Capi delle Corti. La parola di Luigi Lucchini nelle discussioni parlamentari e la morte dello Zanardelli impedirono codesto scorno e pregiudizio dell'autorità dello Stato. Ma la fusione delle carriere era segno e principio di decadenza, ad ovviare alla quale inutilmente il Ministro Ronchetti nel progetto presentato alla Camera dei Deputati il 31 gennaio 1905 cercò di reagire proponendo la ricostituzione della carriera distinta (1). Il progetto rimase sepolto negli archivi della Camera, mentre nella riforma del Codice di procedura penale del 1913 si sottoponeva l'esercizio dell'azione penale al pieno controllo della magistratura giudicante.

Oggi il nuovo Codice di rito penale ha iniziato il ritorno in addietro. Sarà esso proseguito? Lo dobbiamo sperare perchè esso corrisponderebbe così alla ricostituita autorità dello Stato, come alla necessità di provvedere ad un efficace riassetto del funzionamento e della disciplina dei servizi giudiziari.

*
* *

Importa anche di segnalare quali istituzioni giustificate dalla nuova base etico-politica del processo: an-

(1) Consulta i brani della relazione alla Camera riportati in allegato n. 16, pag. 61-62.

zitutto, la facoltà riconosciuta al magistrato di correggere, anche di ufficio, tutti gli errori, tutti i difetti della decisione e della sua motivazione che non comportino nullità essenziali dell'atto (articoli 149, 476 e 538 Codice procedura penale). Questa facoltà che è così consona al prestigio del magistrato ed alla fiducia che lo Stato deve in lui riporre, quando viene esercitata dal giudice dell'impugnata sentenza ed è, allora, congiunta con la facoltà di controllare se sussistano i requisiti della impugnazione (art. 207 Codice procedura penale) può ridurre notevolmente e frenare le impugnative. Altri freni essenziali il Codice introduce elevando il tenore delle gravità della condanna che consente la impugnazione (v. specialmente art. 512, n. 1 e 513, n. 1 in confronto con le corrispondenti disposizioni del Codice abrogato), esigendo che essa sia fatta in base a motivi specifici (art. 201, comma 2, Codice procedura penale) e da colui soltanto cui la legge questo diritto conferisce (art. 190, comma 3), restringendo il tema del contendere in appello nei limiti dei motivi stessi (*tantum devolutum quantum appellatum*, art. 515, comma 1º, Codice procedura penale), infine ammettendo il principio della *reformatio in peius* su appello incidentale del Pubblico Ministero (art. 515, comma ultimo, Codice procedura penale).

Si mantiene, d'altra parte, la inappellabilità delle sentenze della Corte di Assise malgrado la soppressione della giuria il cui verdetto incontrollabile costituiva l'argomento classico per giustificare la inappellabilità, si sopprime l'opposizione per contumacia; e se le ipotesi

della revisione sono state allargate si esige che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione, non rendano soltanto dubbia, ma escludano che il fatto sussista e che il condannato lo abbia commesso, ovvero dimostrino che manchi del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato l'ha commesso (v. art. 554 e 555 Codice procedura penale).

È, altresì, da rilevare che il Codice, non solo stabilisce misure per impedire gli abusi della difesa orale, ma introduce un largo impiego della procedura in Camera di Consiglio, conciliandosi i principî del contraddittorio e dell'oralità con le esigenze processuali e con la fiducia dovuta al magistrato. In Corte di Cassazione, questa procedura abbraccia una larga categoria di ricorsi per conflitti di competenza, rimessione di procedimenti, astensione o ricusazione del giudice ecc., ed in merito ad ogni altro ricorso comprende il potere di decidere se il ricorso è ammissibile in rito, se i motivi rientrano fra quelli dalla legge preveduti *e se i motivi non siano manifestamente infondati* (articoli 524 e 531 Codice procedura penale). Questo sistema che si avvicina chiaramente a quello francese della *Chambre des requêtes*, ha avuto larga applicazione senza dar luogo, che io mi sappia, ad inconvenienti, nè a recriminazioni da parte degli Ordini Forensi, a ciò contribuendo sagge misure di applicazione suggerite dai Capi delle Sezioni penali e adottate dal Primo Presidente (1).

(1) Ved. la tabella statistica, allegato n. 17, pag. 63.

Rimangono, infine, da segnalare: il larghissimo impiego delle sanatorie di nullità di forma, il forte potere disciplinare attribuito ai presidenti di udienza e le sanzioni di forti ammende a beneficio della Cassa per le Opere assistenziali nel caso di ricorsi o domande temerarie o cavillose, e di disobbedienza agli ordini del magistrato (1).

*
* *

Io ho creduto di dovere rilevare questa base generale etico-politica dei Codici penali e talune particolari nuove istituzioni di ordine processuale, per due essenziali ragioni.

Anzitutto, perchè era mio obbligo di riferirvi che questa nuova base etico-politica e queste nuove istituzioni hanno incontrato esito favorevole grazie al loro valore intrinseco ed al concorso di una oculata giurisprudenza.

Anche i risultati statistici sono riprova di questo successo.

In secondo luogo, mi sembra che questi nuovi principî, che queste nuove istituzioni, ideate dalla mente elevata di Alfredo Rocco, volute e controllate dal Capo del Governo, gettino fasci di luce sul lungo cammino che resta a percorrere nel campo delle riforme del diritto

(1) Ved. la tabella statistica, allegato n. 18, pag. 63.

civile e commerciale, e più specialmente ancora nel campo della riforma del diritto giudiziario.

Vi è noto che dopo alcuni progetti preparatori della Commissione Reale dei Codici, il Ministro Guardasigilli, seguendo l'esempio del suo predecessore, ha portata la riforma del diritto giudiziario nella sfera del suo diretto e personale patrocinio.

Nè uno storico del diritto, quale Arrigo Solmi, poteva agire diversamente, perchè egli conosce meglio che altri come le grandi riforme giudiziarie abbiano ragione ed impulso etico-politico, assai più che tecnico, quale risultato o conclusione di rivoluzioni o di evoluzioni, violente o pacifiche, che si avverano nell'assetto nella vita, nel progresso degli Stati

Che la futura grande riforma giudiziaria fascista debba aver ragione ed impulso politico, chi oserebbe negarlo? Parlando in Senato sull'ultimo bilancio della giustizia, ho ricordato quale uno dei ricorsi storici più vicini a noi (ve ne sono tanti altri), il precedente della grande riforma giudiziaria napoleonica che realizzò nella giustizia il nuovo diritto sorto dalla rivoluzione francese. La riforma giudiziaria italiana dovrà ugualmente fornire organi e forme per realizzare il nuovo diritto sorto dalla rivoluzione fascista e diffonderlo nel mondo civile.

Non già che oggi la riforma giudiziaria debba tendere, come quella napoleonica, alla maggior estensione della funzione giurisdizionale, a garanzia dei diritti privati, la evoluzione dello Stato moderno conducendo,

invece, ad un tale allargamento della funzione politica ed amministrativa dello Stato da restringere necessariamente il campo dell'autonomia individuale, e quindi, sotto certi rispetti, quello della funzione giurisdizionale. Ma questa contrazione non può che corrispondere ad una elevazione e perfezione della funzione stessa, nell'interpretazione del diritto e nella difesa delle basi giuridiche ed etiche dell'autorità dello Stato.

Se la forma deve corrispondere al contenuto, se l'organo deve corrispondere alla funzione, la riforma giudiziaria dovrebbe seguire la scia scavata dalla legislazione penale, ispirandosi ai medesimi principî sulla natura, sull'autorità e sull'ufficio dello Stato moderno; e mutuando anzi da essa istituzioni e norme processuali.

Eppure da quando, nel 1932, ho ripreso, in occasione del primo congresso giuridico nazionale italiano, questi studi giudiziari anni addietro tanto cari al mio spirito (1), ho ricevuto l'impressione, che tuttora conservo, che nelle sfere giuridiche la necessità di questo adattamento ed inquadramento etico-politico non sia ugualmente sentita da tutti, e che, anzi, i principî e le tendenze dell'antico regime demo-liberale, soppressi nel campo del diritto politico, espulsi dal campo del diritto economico, si siano rifugiati nel campo del diritto ci-

(1) Consulta la comunicazione: « Normalizzazione del movimento litigioso e del lavoro dei Tribunali e delle Corti come problema fondamentale nella riforma giudiziaria del Regime ».

vile, e soprattutto in quello del diritto processuale, per combattere un'ultima, disperata battaglia.

Ancora oggi, invero, si continua ad insegnare nella dottrina che il diritto di agire in giudizio è un bene individuale, garantito dallo Stato. Contrapponendosi, così, individuo e Stato, come due distinti, divisi ed opposti soggetti di diritto pubblico, di cui l'uno, l'individuo, sarebbe il soggetto attivo di un bene il quale gli appartiene per un titolo suo proprio, precostituito, organico, di ragion naturale, mentre l'altro soggetto, lo Stato, interverrebbe solamente per adempiere al suo obbligo di garantire detto bene. Ancora oggi rimangono radicate nel pensiero giuridico le linee classiche del diritto giudiziario demo-liberale, secondo le quali lo Stato, agnostico e neutrale di fronte alla lotta giudiziaria, si limita a fornire ai contendenti campo ed armi di giustizia, affinché, valendosi di ogni mezzo di legge, nonché di cavillo e talora di frode processuale, largamente tollerati sotto il pretesto del libero diritto di difesa, facciano trionfare il loro interesse privato, lo Stato intervenendo, poi, per registrare la vittoria, bene o male ottenuta, fornendo un titolo, sulla base del quale il vincitore ingaggia una seconda, analoga lotta per assicurare il frutto della vittoria stessa.

Tutto ciò oggi sa di anacronismo. Compennetrata, nella dottrina fascista, la nozione dell'individuo in quella dello Stato, il diritto di azione deve essere considerato come un bene rientrante nell'ordine del diritto statale, di un bene, cioè, di cui l'individuo ha di-

ritto di godere, non semplicemente perchè è un uomo, ma quale membro della collettività sociale e politica, in corrispondenza, quindi, ed in ragione, dei doveri e dei diritti che gli spettano in tale qualità; e per conseguire un fine di giustizia il quale deve rappresentare un interesse pubblico, altrettanto, se non più che un suo interesse privato. Nella sfera processuale, come in ogni altra sfera del diritto fascista, è caduto il diaframma che faceva del diritto pubblico e del diritto privato due compartimenti stagno; unica la base, come la natura, della funzione giurisdizionale dello Stato, unici i principî informatori della funzione stessa, così nel campo penale che nel campo civile; assolutamente predominante, così nell'un campo che nell'altro, l'interesse pubblico di giustizia, perchè la cattiva giustizia civile, sia pure (e non sempre) in minor grado che la cattiva giustizia penale, costituisce motivo di allarme e di disgregazione della compagine sociale, lede l'autorità dello Stato, smussa i mezzi per realizzare le sue finalità etico-politiche, scuote ed abbassa il suo credito, il suo prestigio nazionale ed internazionale.

Questi riconosciuti principî moderni e fascisti investono tutto il diritto giudiziario, ed impongono, perciò, la revisione accurata di tutti e ciascuno dei principî e degli istituti tradizionalistici del diritto vigente. Essi orientano il futuro processo civile verso un tipo analogo a quello del processo penale, cioè di un processo ufficiale, autorizzato e disciplinato per un interesse di ragion pubblica, e questo non già aumentandosi

l'arbitrio del magistrato come le ultime teorie democratiche liberali vorrebbero consentire, ma mediante l'applicazione dell'autorità normativa dello Stato il quale intervenga per governare l'azione in giudizio con norme imperative che limitino gli eccessi della licenza individuale.

Non mi par possibile che si disconosca la necessità di questo rinnovamento; non mi par possibile che si disconoscano i danni che sono derivati dall'avere l'Italia, nel suo Codice di procedura, come nella sua dottrina giuridica e con la decadenza dell'originario ordinamento giudiziario, adottati principî, regole e sistemi ultra liberalistici ed ultra individualistici, andando al di là, in questa direzione, di quel diritto giudiziario francese che si era preso a modello.

*
* *

Nel ricordato mio discorso in Senato tolsi ad esempio tipico degli eccessi, cui giunge l'attuale sistema processuale, il caso di una lite, proseguitasi attraverso quattro giudizi di merito ed un giudizio di Cassazione, per decidere dove doveva esser piazzato il chiodo cui attaccare la capra nel muro comune di due abituri, giungendosi alla rovina economica di due povere famiglie e ad uno sfregio della serietà della giustizia. Oggi potrei ricordare la causa della falda di un soprabito offesa dal filo di ferro spinato che recinge il giardinetto del viale Carlo Felice in Roma, causa che verrà fra alcune

settimane in questa aula solenne, davanti il più alto dei tribunali del Regno, davanti le Sezioni Unite della Corte Suprema, investite del potere costituzionale di risolvere i conflitti fra Amministrazione pubblica e giustizia, per la questione di sapere se la recinzione con fil di ferro spinato di un giardino pubblico rientri nell'insindacabile potere della Pubblica Amministrazione o possa avere il carattere di una insidia alla integrità del guardaroba dei cittadini, della quale insidia essa debba rispondere come di un quasi delitto civile. Se simili processi potessero portarsi in Cassazione sotto il nuovo diritto processuale, non sarebbe temerario affermare che codesto diritto rimarrebbe l'ultimo asilo dello spirito del vecchio regime. Niun dubbio che le porte del tempio della Giustizia debbano rimanere ampiamente spalancate alle doglianze dei cittadini; una restrizione del diritto di azione urterebbe le nostre tradizioni e l'aspirazione incoercibile di giustizia della nostra anima nazionale. Ma l'autorità dello Stato e gli interessi della collettività esigono che l'attività processuale, una volta proposta, debba venire guidata, corretta, limitata, in una parola, governata, da codesta autorità dello Stato e da codesto interesse della collettività, come esigono che il litigante si ispiri a quei doveri etici, sociali e talora politici che oggi troppo spesso si mettono in guardaroba quando si viene a discutere davanti al magistrato.

La normalizzazione moderna della funzione giurisdizionale, condotta secondo le medesime direttive

etico-politiche della normalizzazione della giustizia penale, dovrebbe evidentemente agire — come ha agito nel campo penale — anche nel senso di ridurre la massa e la durata dei litigi, le quali oggi contrastano, specie in talune regioni, col grado di civiltà e di solidarietà sociale raggiunto dal Regime fascista. Lo Stato Fascista, non può, come lo Stato liberale, rimanere agnostico ed indifferente rispetto a questo movimento litigioso ed io credo di aver dimostrato davanti al primo congresso giuridico nazionale italiano, come sia possibile e necessario di governarlo, anche per agevolare la riforma giudiziaria, e per realizzare la unità della vita nazionale nel campo della giustizia (1).

Lo sfollamento energico della litigiosità, il decongestionamento e il riassetto dei servizi dei grandi centri giudiziari, soprattutto la introduzione del nuovo spirito, della nuova disciplina etico-politica del processo ed una migliore organizzazione così economica che gerarchica e disciplinare della magistratura (2), possono essere ottenuti mediante gradualità, separate leggi di riforma, coadiuvate da una sana propaganda politica.

(1) Consulta la comunicazione citata e specialmente le tabelle statistiche allegate, le quali dimostrano come sotto il rispetto del movimento litigioso esiste tuttora il contrasto di due Italie diverse.

(2) Negli allegati, nn. 19, 20, 21, 22, 23 e 24, vedi le tabelle statistiche delle procedure disciplinari introdotte nell'anno giudiziario decorso dai rispettivi organi disciplinari a carico di Magistrati dell'ordine giudiziario, di funzionari di cancellerie e segreterie e di Avvocati e Procuratori.

Si effettuerebbe così gradualmente, come si fece nel campo corporativo, la introduzione del nuovo diritto giudiziario che sarebbe poi integrato e codificato nel nuovo Codice di procedura. Leggi preparative mi sembrano indispensabili perchè non si semina in terreni coperti di gramigna prima di averli dissodati e vangati.

Io ho, del resto, piena fiducia che il rinnovamento giudiziario sulle nuove basi etico-politiche del Fascismo, ormai acquisite alla legislazione penale, si prospetti di già davanti alla mente elevata ed obbiettiva del Ministro Guardasigilli. Me ne dànno sicuro affidamento le sue formali dichiarazioni fatte in Parlamento sulla continuità e coerenza dello spirito della legislazione fascista (1). Ed anche la recente, modesta ma pur così simpatica e paternamente utile riforma sul tirocinio degli uditori, indica quanto egli senta la deficienza, soprattutto etico-politica, del nostro diritto giudiziario.

Non dubiti l'Ecc.mo Ministro che su questo indirizzo troverà consentanea tutta la Magistratura italiana, perchè esso significa sincera, e non già rettorica, fiducia nel magistrato, reale, e non già teatrale, elevazione del prestigio della giustizia.

(1) « Il mio programma », disse il Ministro, parlando alla Camera sul bilancio della giustizia, nella seduta del 20 marzo 1935-XIII, « è segnato nettamente dalle alte direttive del Duce e dallo spirito della Rivoluzione fascista... Noi tutti chiamati a collaborare a quest'opera nella trasmissione delle consegne, ci sentiamo veramente non altro che continuatori ed esecutori di una grande costruzione ».

Eccellenze della Corte,

In questi momenti che segnano un'ora storica pel nostro Paese ed in cui tutto il palpito della Nazione segue la grande impresa che aprirà all'Italia un nuovo avvenire, possa la nostra opera di magistrati essere propiziatrice dei fini ideali della nostra vittoria. Ricordava di recente il nostro Presidente, riandando con senso nostalgico agli anni giovanili delle sue funzioni di Presidente del Tribunale dell'Asmara, come quei popoli primitivi, che saranno domani raccolti sotto la protezione della bandiera tricolore, sentano il valore della legge e della giustizia italiana. I diciotto anni della mia carriera in terra d'Africa mi hanno confermato quanto vivace sia la sete di giustizia dei popoli orientali, quanto grande la fiducia loro nei giudici europei, quanto forte sia il rispetto che il nome italiano ha conquistato sotto questo riguardo. La donna etiopica che poche ore dopo la presa di Adigrat si prosterna davanti al Comandante italiano chiedendo giustizia per una sua lite privata, è la rappresentazione scultorea di quel fine altissimo di civiltà che legittima la guerra nostra. Pertanto, nella massima fucina del diritto e della giustizia — che è questa Corte Suprema — la nostra responsabilità si accresce, oggi, di un compito nuovo per rendere ancor più augusto e fecondo il sacrificio di sangue dei nostri prodi soldati, di contribuire, cioè, affinchè sulla

via dell'Impero, si ripeta la grande tradizione antica e succeda all'impeto delle nostre legioni, pacificatrice e benefica la luce delle leggi e della giustizia di Roma.

Con questo pensiero di augurio e di speranza io Vi chiedo, Eccellentissimo Presidente, che vogliate dichiarare aperto il nuovo anno giuridico in nome della Sacra Maestà di Vittorio Emanuele III, Re d'Italia.

ALLEGATI

I.

GIUSTIZIA CIVILE

Allegato n. 1.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO IV. STATISTICA.

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI CIVILI E COMMERCIALI INIZIATI PRESSO LE VARIE
MAGISTRATURE DEL REGNO COMPLESSIVAMENTE NEGLI ANNI 1925-1934.

N.B. - Le cifre dal 1932 al 1934 sono provvisorie. Dal 1930 sono compresi i dati per le Nuove Provincie.

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI					
ANNI	INIZIATI NELL'ANNO	Ogni 1000 abitanti	ANNI	INIZIATI NELL'ANNO	Ogni 1000 abitanti
1925	1.149.549	29,34	1930	1.578.007	37,54
1926	1.319.866	33,48	1931	1.645.885	39,51
1927	1.433.495	36,15	1932	1.686.903	40,50
1928	1.520.447	38,11	1933	1.622.419	38,95
1929	1.521.458	37,85	1934	1.481.951	35,58

Allegato n. 2.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

ANNO GIUDIZIARIO 1934-35.

SEZIONI CIVILI

SEZIONI UNITE.

Ricorsi pendenti al 29 ottobre 1934	n.	221
Sopravvenuti dal 29 ottobre 1934 al 15 ottobre 1935 (XIII)	»	206
Totale carico		n. 427
Esauriti durante l'anno {	con sentenza	247
	per rinuncia	15
		» 262
Pendenti al 15 ottobre 1935-XIII	n.	165

SEZIONI SEMPLICI.

Ricorsi pendenti al 29 ottobre 1934	n.	3.180
Sopravvenuti dal 29 ottobre 1934 al 15 ottobre 1935 (XIII)	»	3.283

Totale carico . . . n. 6.463

Esauriti durante l'anno	con sentenza . . .	3.514	»	3.956
	per rinuncia . . .	442		

Pendenti al 15 ottobre 1935-XIII n. 2.507

Allegato n. 3.

CORTE DI CASSAZIONE

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO.

ANNO giudiziario	Domande pervenute	Accolte	Rigettate	Dichiarazione di non luogo	Totale delle domande esaurite	Pendenti
1933-1934	256	50	149	8	207	49
1934-1935	242	71	135	7	213	29

II.

GIUSTIZIA PENALE

Allegato n. 4.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

SEZIONI PENALI

ANNO SOLARE 1933 E ANNO GIUDIZIARIO 1933-34 (XII).

Ricorsi pervenuti dal 29 ottobre 1933	
al 31 dicembre 1933	n. 1.270
Ricorsi pervenuti dal 1° gennaio 1934	
al 31 dicembre 1934	n. 11.010
Ricorsi pervenuti dal 29 ottobre 1934	
al 31 dicembre 1934	» 1.330
Ricorsi pervenuti dal 1° gennaio 1934	
al 28 ottobre 1934	» 9.680
Carico dal 29 ottobre 1933 al 28 ottobre 1934	n. 10.950

ANNO GIUDIZIARIO 1934-35 (XIII).

Ricorsi pendenti al 28 ottobre 1934	n. 5.266
Ricorsi sopravvenuti dal 29 ottobre 1934 al 18 ottobre 1935	» 8.818
Totale carico dell'anno XIII	n. 14.084
Esauriti durante l'anno XIII	» 10.030
Pendenti al 29 ottobre 1935	n. 4.054

Nota. — Nell'anno XII (dal 29 ottobre 1933 al 28 ottobre 1934) i ricorsi pervenuti ammontarono a n. 10.950
 Nell'anno XIII (dal 29 ottobre 1934 al 18 ottobre 1935) » 8.818
 Differenza in meno di n. 2.132
 (alla quale avrà certamente concorso l'indulto del 25 settembre 1934 — Regio decreto n. 1511).

L'anno giudiziario che prima decorreva dal 1° gennaio al 31 dicembre, decorre ora da fine a fine ottobre di ciascun anno. Ma a scopo di raffronto statistico, nella tabella 1934 furono aggiunti i ricorsi pervenuti dal 29 ottobre 1933 al 1° gennaio 1934.

Allegato n. 5.

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA DAL 1925 AL 1934.

Anno	Delitti	Ogni 100.000 abitanti	Anno	Delitti	Ogni 100.000 abitanti
1925	708.183	1819.17	1930	584.422	1435.71
1926	687.038	1748.37	1931	561.131	1366.31
1927	624.338	1575.50	1932	616.267	1487.17
1928	622.254	1555.60	1933	534.041	1277.34
1929	587.940	1435.59	1934	536.950	1265.85

Allegato n. 6.

Dal « Corriere della Sera » (numero del 9 luglio 1935) riproduciamo il seguente articolo dovuto alla penna del Primo Presidente della Corte di cassazione, col quale si illumina con stile smagliante di lucidità e di profondità di pensiero, questo interessantissimo fenomeno della discesa della criminalità, quale « benefico effetto della disciplina e della solidarietà sociale ».

Lo studio è basato sulle statistiche 1925-1934.

Il sondaggio sulle statistiche 1° semestre 1935, fornitoci dall'ottimo Ufficio statistico del Ministero di Grazia e Giustizia, conferma che la discesa prosegue col suo ritmo accelerato.

« È stato detto che la delinquenza è l'ombra che l'umanità « proietta sulla terra. Fra la luce della bellezza morale e l'umanità « si frappone il corpo opaco del delitto e nel campo morale si « ha lo stesso fenomeno che si osserva nella zona celeste quando « fra il sole e la terra un'evoluzione lunare intercetta la luce. « Come lo studioso di questo ultimo fenomeno lo esamina nelle

« varie fasi ora crescenti ed ora decrescenti, così lo statistico esamina e misura l'ombra e dal suo dilatarsi o restringersi deduce l'entità e l'intensità del corpo intercettante. L'uno e l'altro esprimono con cifre il risultato delle loro indagini. Il libro della natura è scritto a caratteri matematici, diceva il Galilei; lo statistico ripete altrettanto per il suo mondo morale.

« È da qualche anno che l'ombra proiettata presenta un movimento di concentrazione e di riduzione. Un'augusta parola ce ne avvertì un anno fa. Era un fatto transitorio, dovuto a cause contingenti, o un fatto durevole, che si sarebbe sempre più accentuato, perchè dipendente da cause perduranti e operanti di continuo? Questo poteva dirlo soltanto l'osservazione. Abbiamo ora le prime notizie statistiche della criminalità dell'anno 1934. Il nuovo, serio e scrupoloso accertamento conferma la nota ottimistica. Se non si sono fatti notevoli progressi, le posizioni conquistate si sono consolidate.

« La cifra globale dei delitti in tutto l'anno 1934 risulta di 536.950. Nell'anno precedente furono 534.041. Nell'anno 1932 ascesero a 616.267. Sicchè di fronte a quest'ultimo la diminuzione è di circa 80 mila reati. È vero che di fronte al numero del 1933 vi ha un lieve aumento di 2209, ma non è da fermarsi alla prima apparenza. Si tenga conto dell'aumento di popolazione. Calcolata la popolazione a metà del 1934 si ha una cifra relativa di 1265,85 per ogni 100 mila abitanti; nel 1933 la cifra corrispondente era 1279,19. Dunque, una diminuzione ancora. Questa è la buona novella.

« I risultati statistici acquistano altra importanza se li si osserva per un periodo piuttosto lungo.

« Prendiamo la serie degli ultimi dieci anni. Nel 1925 i reati furono 708.183 (nell'immediato dopoguerra avevano battuto il record del milione) e in cifra relativa 1819,17. Da quell'anno la curva in diminuzione mantiene un movimento costante. Per non ingombrare queste note di molte cifre, le riportiamo per ogni triennio. Nel 1928 la cifra complessiva dei reati è di

« 622.254 e quella relativa di 1555,60. Buona tappa. Nel 1931
« il numero complessivo è di 561.131 e quello relativo di 1366,31.
« Giungiamo all'anno corrente con le cifre già indicate: assoluta
« 536.950; relativa 1265,85. Sicchè nel decennio si è avuta una
« diminuzione di circa 230 mila reati nella cifra assoluta e di
« circa 650 in quella relativa (per ogni 100 mila abitanti).

« Quest'ultima è la più significativa, perchè tien conto del-
« l'aumento della popolazione ed è quindi più aderente alla realtà.
« Ed è bene che la più significativa sia anche la più confortante.

« L'esame, poi delle singole categorie dei delitti rivela l'effi-
« cacia e la persistenza della contropinta criminosa, esercitata
« dai principî di ordine, di disciplina e di solidarietà sociale, che
« ogni giorno di più si diffondono nelle masse. Ecco la curva
« discendente dei reati di violenza, di resistenza e di oltraggio,
« di quelli contro l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la
« fede pubblica, la moralità pubblica e il buon costume. Nella
« zona rossa della criminalità, ecco quella dei delitti di omicidio,
« che continua la sua parabola. In quella della delinquenza contro
« la proprietà, ecco, in fine, i delitti di furto, di truffa e di appro-
« priazione indebita che accentuano la loro minore frequenza.

« La topografia del delitto non è meno interessante. Vi sono
« zone dove la diminuzione è più notevole, e altre in cui il feno-
« meno è in periodo di stasi. Qui abbiamo le cifre in relazione alla
« popolazione. Per ogni 100 mila abitanti, nel distretto giudi-
« ziaro di Roma, la percentuale è discesa da 1700,19 dell'anno
« precedente a 1385,12; in quello di Lecce, da 1896,61 a 1636,24;
« in quello di Caltanissetta, da 1728,20 a 1504,02; in quello di
« Aquila, da 1866,79 a 1643,18; in quello di Potenza, da 1876,44
« a 1710,16; in quello di Palermo, da 1769,47 a 1707,45; in quello
« di Cagliari, da 2063,16 a 2022,45.

« Queste cifre sono quelle risultanti dal confronto della popo-
« lazione accertata nell'ultimo censimento del 21 aprile 1931.
« Se si potessero rettificare, rifacendo il calcolo con le cifre della
« popolazione risultante nell'anno 1934, darebbero maggior rilievo

« alla diminuzione. Ma occorre avvertire altra cosa di molta
« importanza. Le cifre concernono le denunce dei reati, non il
« loro accertamento. Si riferiscono all'anno in cui sarebbero
« avvenuti e durante il quale il processo non sempre si è svolto
« o compiuto. Prescindono, quindi, dalla condanna. Ora è noto
« che non tutte le denunce sono fondate. Al riguardo vi ha una
« percentuale statistica impressionante. Quelle che durante la
« istruttoria o il procedimento si dimostrano non vere o almeno
« non provate o relative a fatti che non sono riconosciuti reati
« rappresentano il 40 per cento. Se, dunque, le cifre sopra indi-
« cate devono considerarsi come quelle della criminalità vera
« e provata fa d'uopo di abbassarle ancora notevolmente. Non
« vi ha in ciò nulla di esagerato ottimismo, ma un naturale desi-
« derio di sincerità statistica.

« Resta, tuttavia, un accertamento da fare ed è la topografia
« minuta e direi campanilistica del fenomeno della delinquenza.
« Come vi sono delle eclissi che non si possono osservare in tutte
« le parti del mondo, perchè per certe zone la luce dell'astro non
« è intercettata, così anche l'ombra che l'umanità proietta nella
« zona del delitto risparmia certi settori, che rimangono in piena
« luce. Sono zone privilegiate. Esse non risultano dai grandi
« quadri statistici, ma talvolta dalle relazioni dei Pubblici Mini-
« steri, ove il fenomeno delittuoso è studiato per circoscrizioni
« giudiziarie, e una analisi più minuta consente di scernere le
« zone bianche da quelle colorate e da quelle di intensa colo-
« razione. Un elenco delle prime sarebbe utile e rappresenterebbe
« l'albo d'oro della nobiltà morale. Il suo graduale arricchirsi di
« nomi di località, di Comuni, di regioni, segnerebbe il vero cam-
« mino del progresso umano, che presso di noi per effetto di savie
« leggi e dello spirito nuovo accelera il ritmo in certe zone, nelle
« quali, per dirla col Pascoli, vi è più luce, più beltà, più Dio ».

MARIANO D'AMELIO.

Allegato n. 7.

CONDANNE CAPITALI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI CODICI.

Condannati dalle Corti di Assise	Ricorsi accolti	Ricorsi rigettati	Ricorsi pendenti	Condanne eseguite	Condanne commutate in ergastolo
46*	12*	23	11	15	8

* Nel numero non è compreso il primo ricorso nel processo Longo, che condannato nuovamente alla pena di morte dalla Corte di Assise di rinvio ebbe respinto il secondo ricorso.

Allegati n. 8, 9.

PENE E MISURE DI SICUREZZA

DETENTIVA

(Vedi pag. 48-49 e 50)

ENTRATI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

ANNI	Carceri giudiziarie centrali e succursali			Carceri giudiziarie mandamentali			Stabilimenti di pena ordinari e speciali			Stabilimenti per misure di sicurezza detentive		
	Entrati dallo stato di libertà			Entrati dallo stato di libertà			Entrati per prima assegnazione			Internati con provvedimento definitivo entrati per prima assegnazione		
	M.	F.	M. F.	M.	F.	M. F.	M.	F.	M. F.	M.	F.	M. F.
1932	140.739	20.393	161.132	113.746	12.563	126.309	4.579	334	4.913	2.120	112	2.232
1933	131.090	21.438	152.528	96.887	10.737	107.624	5.551	290	5.841	2.406	142	2.548
1934	144.519 (1)	23.918 (1)	168.437 (1)	115.178 (1)	13.311 (1)	128.489 (1)	4.555	236	4.391	2.616	189	2.805
1935 1° semestre	62.442 (1)	9.995 (1)	72.437 (1)	Si raccolgono a fine di anno			1.651 (1)	92 (1)	1.743 (1)	1.191 (1)	84 (1)	1.275 (1)

USCITI IN LIBERTÀ DAGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

ANNI	Carceri giudiziarie centrali e succursali			Carceri giudiziarie mandamentali			Stabilimenti di pena ordinari e speciali			Stabilimenti per misure di sicurezza detentive		
	M.			M.			M.			M.		
	M.	F.	M. F.	M.	F.	M. F.	M.	F.	M. F.	M.	F.	M. F.
1932	152.194	21.288	173.482	92.223	10.291	102.514	8.008	624	8.632	327	17	344
1933	131.151	21.693	152.844	83.036	9.308	92.344	2.591	120	2.711	884	28	912
1934	158.977 (1)	25.413 (1)	184.390 (1)	102.398 (1)	12.063 (1)	114.461 (1)	4.380	288	4.668	1.424	75	1.499
1935 1° semestre	65.579 (1)	10.409 (1)	75.988 (1)	Si raccolgono a fine di anno			1.232 (1)	60 (1)	1.292 (1)	934 (1)	40 (1)	974 (1)

(1) Stabilimenti di prevenzione e di pena al 30 Giugno 1935.

STABILIMENTI DI PENA		N.	STABILIMENTI DI PREVENZIONE		N.
Stabilimenti di custodia preventiva:			Stabilimenti per l'esecuzione delle misure amministrative di sicurezza detentive:		
Carceri giudiziarie centrali e succursali (a)		174	Colonie agricole	{ per uomini	4
Carceri giudiziarie mandamentali		824		{ per donne	1
Stabilimenti di pena ordinari:			Case di lavoro	{ per uomini	3
Ergastolo ordinario		1		{ per donne	1
Case di reclusione ordinarie	{ per uomini (b)	35	Case di cura e custodia	{ per uomini	1
	{ per donne	2		{ per donne	1
Stabilimenti di pena speciali:			Manicomi giudiziari	{ per uomini	6
Case di lavoro all'aperto		7		{ per donne	1
Stabilimento di riadattamento sociale		1	Riformatori giudiziari	{ per uomini	5
Case di punizione		3		{ per donne	1
Case di rigore		2	Riformatorio giudiziario speciale		1
Case per minorati fisici e psichici (c)		6	Casa di rigore		1
Sanatorio giudiziario		1	Sanatorio giudiziario		1
Ergastolo per delinquenti abituali, professionali o per tendenza		1	Centri di rieducazione dei minorenni		9
Case di reclusione per delinquenti abituali, professionali o per tendenza (d)		6			
(a) Compresa le sezioni di arresto e le sezioni per i minori degli anni 18.			ergastoli e 2 presso stabilimenti di pena speciali.		
(b) Compresa 10 sezioni di reclusione ordinaria di cui 7 presso stabilimenti di custodia preventiva, 1 presso gli					
(c) Compresa 1 sezione presso uno stabilimento di pena ordinario.					
(d) Compresa 1 sezione presso una casa di lavoro.					

Allegato n. 9.

INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA DEI LIBERATI DALLE CASE DI LAVORO, DALLE COLONIE AGRICOLE, DAI MANICOMI GIUDIZIARI E DALLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA.

ANNO	Buoni	Cattivi	Irreperibili	Deceduti	TOTALE
1932	92 (41,2 %)	128 (56,6 %)	6	—	226
1933	256 (48 %)	248 (46,6 %)	22	6	532
Totale . . .	348	376	28	6	758

Allegato n. 10.

Circolare n. 59/4351. — RIMESIONE AL TRIBUNALE DI PROCEDIMENTI PENALI DI COMPETENZA DEL PRETORE. — ISTRUZIONE PRELIMINARE DI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA PRETORIA.

Roma, 1° luglio 1935-XIII.

Con la Circolare 8 maggio 1933-X, n. 2284 (« Boll. Uff. », 1933, n. 20) questo Ministero mise in rilievo la portata del disposto del capoverso dell'art. 31 Codice procedura penale, che conferisce al Procuratore del Re la facoltà di disporre, con provvedimento insindacabile, la rimessione al Tribunale dei procedimenti di competenza del Pretore e chiarì che la norma deve valere per tutti quei reati la cognizione dei quali — meglio approfondita dal giudice collegiale — può implicare valutazione d'interessi particolarmente delicati o la soluzione di questioni piuttosto gravi e complesse sia per la natura delle controversie giuridiche da risolvere, sia per la peculiare delicatezza degli interessi lesi.

Con quella Circolare e con l'altra del 13 gennaio 1934-XII, n. 9/3/1370, si segnalò l'opportunità che gli uffici di Regia Procura si avvalessero, *più largamente*, della disposizione predetta specialmente riguardo ad alcune categorie di reati, lesioni colpose da incidenti ferroviari, tranviari e automobilistici, falsità in giudizio e delitti di autolesionismo.

A tali reati possono aggiungersene altri come ad esempio: bancarotta semplice, truffe, appropriazioni indebite di speciale rilevanza, per non considerare se non i più comuni.

In ispecie richiamo l'attenzione delle LL. EE. su quanto riguarda il delitto di bancarotta semplice. Invero la larga applicazione del provvedimento della rimessione è suggerita dalla convenienza che contemporaneamente alla procedura di fallimento si svolga con alacrità ed unità di indirizzo il provvedimento diretto all'accertamento di tutte le responsabilità per fatti penali derivanti dal fallimento, molti dei quali sono di competenza delle giurisdizioni collegiali. D'altro canto, con la rimessione in molti casi potranno essere eliminate le questioni attinenti alla competenza per territorio che sorgono in relazione alla bancarotta semplice.

Mi risulta, però, che non sempre e non in tutti gli uffici di Regia Procura le disposizioni predette hanno avuta piena ed uniforme applicazione, mentre l'uso più frequente della facoltà discrezionale stessa riuscirebbe assai utile anche dal punto di vista del funzionamento interno degli uffici di Pretura, evitando la congestione di lavoro specialmente nelle grandi città, ed eliminando l'eventualità di inconvenienti nell'assenza o nella mancanza dei Pretori titolari.

Con la stessa Circolare dell'8 maggio 1932, fu rilevata altresì l'opportunità che i processi di competenza pretoria siano portati a giudizio dopo preliminare istruzione sommaria ai sensi degli articoli 231 primo comma e 398 primo comma Codice procedura penale.

È manifesta la convenienza di procedere ad istruzione non solo quando occorre raccogliere gli elementi che dovranno poi

essere valutati in sede di giudizio, ma anche quando fin dall'inizio appaia dubbio il fondamento dell'accusa, potendosi in tali ipotesi pervenire alla definizione del procedimento in periodo istruttorio (art. 398 terzo comma Codice procedura penale), senza che il cittadino subisca il grave danno materiale e morale di essere rinviato a giudizio per rispondere di un addebito insussistente.

Anche in ordine a tale norma mi risulta che non sempre e non tutte le Preture vi si sono uniformate. Ora, siffatta inosservanza — se anche non è imputabile a negligenza ed è invece quasi sempre da attribuire alla mole del lavoro o alla deficienza numerica del personale, specie nei centri giudiziari più importanti — è necessario che cessi per realizzare le finalità stesse che il sistema procedurale penale instaurato dal nuovo Codice di rito, si propone di conseguire.

Infine, per quanto concerne i giudizi penali debbo ricordare la grande importanza che, ai fini di una esatta amministrazione della giustizia, ha il dibattimento in udienza, nel quale più serrato è il giuoco degli interessi in contrasto e più vivo l'urto delle tesi opposte. Epperò è opportuno raccomandare ai titolari delle Preture di presiedere personalmente le udienze nelle quali siano trattati processi di speciale gravità e di vigilare assiduamente l'opera dei loro dipendenti per quanto concerne tale importante ramo di servizio.

Su tutto quanto innanzi richiamo la particolare attenzione delle LL. EE., e Le prego di volere impartire agli Uffici dipendenti le disposizioni del caso procedendo anche, con opportuni controlli, ad assicurarne l'osservanza.

Gradirò un cenno di ricevuta.

Il Ministro: F.to: SOLMI.

Alle LL. EE. i PROCURATORI GENERALI
presso le Corti d'Appello del Regno

Allegato n. 11.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI

UFFICIO — STATISTICA.

DELITTI DI AUTORI IGNOTI (I A. e III A.).

ANNI	Numero assoluto	Numero relativo a 100 denunciati
1911-13	139.525	26,48
1914-15	142.613	25,00
1917-19	134.002	26,21
1920-22	189.715	28,50
1923-25	155.971	22,40
1926	144.873	21,09
1927	131.138	21,00
1928	123.838	19,90
1929	120.005	20,41
1930	127.908	21,89
1931	142.035	25,31
1932	164.854	26,75
1933	171.023	32,02
1934	183.603	34,19

Allegato n. 12.

RELAZIONE DI ALFREDO ROCCO SUI LIBRI II E III DEL PROGETTO
DI CODICE PENALE (*Lavori preparatori*, vol. V, parte II),
pag. 172, 173 e 174.

Per quella rivalutazione dell'elemento etico nell'amministrazione della Giustizia, che costituisce — come fu dianzi avvertito — una delle finalità precipue della riforma legislativa fascista, mi è sembrato ormai necessario fare della frode processuale un reato di nuova creazione. Anche da chi non ha approvata interamente la nuova norma, pretendendo limitare la punibilità della frode processuale soltanto a quella che si verifica nel procedimento penale, si è dovuto riconoscere il valore etico della innovazione, che ha lo scopo di ricondurre a un contegno di probità il litigante. Ormai non può, non deve essere più lecito concepire il procedimento come una lotta, un torneo, ove si combatta con le armi dell'astuzia, della mala fede, dell'inganno e della frode, e dove la palma della vittoria tocchi, non a chi sia assistito dal buon diritto, ma a chi sappia palliare di artifici il suo torto. E deve cessare il triste esempio — in verità, assai raro nella generale correttezza della classe forense italiana — di patrocinatori, che mantengono la loro assistenza a clienti disposti a ricorrere a simili mezzi, divenendo così mediatori di una vittoria strappata con tali armi e alimentando la triste opinione che per vincere valga meglio la frode messa in valore dall'assistenza di siffatti patroni, anzichè una buona causa.

Alcuni, non escluso qualche insigne civilista, si sono mostrati avversi alla nuova norma, che reputano pericolosa, inadeguata e superflua; bastando a loro avviso, a combattere quella frode i rimedi preventivi e i mezzi normali di impugnazione assicurati dalla legge processuale. Ma, contro tale opinione, giova ricordare che l'intervento della sanzione penale era da tempo reclamato

sempre più vivamente dai giuristi, anche fuori del campo penale; e deve ascriversi appunto a tale forte corrente dottrinale se, in altri Stati la incriminazione della frode processuale è già un fatto compiuto. Non può non disconoscersi, con un noto scrittore tedesco, che, se il processo deve avere la potenzialità di smascherare il dolo, di cui è infetto un rapporto giuridico, non è concepibile che il dolo possa impunemente delinearsi e annidarsi proprio nel momento processuale. L'interesse dello Stato perchè le decisioni dei suoi tribunali siano giuste, esige che i presupposti di fatto della sentenza siano accertabili per quello che veramente sono, e deve, all'uopo, essere vietata la frode processuale, ricorrendo anche alla minaccia della pena.

Sotto l'impulso di tali idee, la Z. P. O. austriaca (§ 178) codificò il divieto della falsa allegazione nel processo, e, in seguito alle recenti modificazioni apportate colla V. O. 13 febbraio 1924 alla Z. P. O. germanica, questa subì l'influsso del modello austriaco.

Anche in Italia si avvertivano da qualche tempo i sintomi d'una maggiore sensibilità rispetto alla esigenza d'una moralizzazione del processo: la dottrina, in epoca recente, si occupò del problema, mostrando di propendere per la repressione penale, almeno nei casi più gravi della frode processuale; e ciò spiega come i recenti Progetti italiani di un nuovo Codice di procedura civile contengano norme dirette a combattere energicamente il dolo nel processo.

Del resto, ricorrendo alla sanzione punitiva per combattere la frode processuale, la legislazione italiana non fa che ispirarsi alla pura fonte del diritto romano, che, come è noto, represses, nel periodo imperiale, il dolo processuale anche con pubbliche pene, che colpivano la libertà e l'onore.

D'altra parte, non condivido lo scetticismo, che alcuni affettano contro l'efficacia della sanzione penale in questo campo. Se in massima la sanzione penale non può ritenersi priva di efficacia, non si scorge perchè tale efficacia debba perdere rispetto

alla frode processuale. Gli inconvenienti gravissimi che tutti lamentano, in mancanza d'una norma penale, nell'andamento del processo stanno a dimostrare che i rimedi processuali, da soli, non bastano a combatterli.

Ho innovato, però, con prudenza e moderazione, limitandomi a prevedere ipotesi di frode processuale di molta gravità e costituenti vere falsità reali. Potranno con questa sanzione punirsi quelle forme di calunnia, che — secondo la espressione carrariana — cadono sul formale del reato e sono commesse mediante alterazioni materiali, dirette ad aggravare la condizione d'un imputato. Vi rimane, altresì, compreso il favoreggiamento reale, che nel Codice vigente ipotizzava l'articolo 225, con la espressione « chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le « tracce o gl'indizi di un delitto ». Non credetti opportuno andare oltre e formulare una norma più larga e comprensiva, come da alcuni si vorrebbe. Ma non ho creduto, d'altra parte, accedere alla opinione di coloro, che vorrebbero attenuare la repressione col richiedere, quale condizione di punibilità, che siasi raggiunto lo scopo della sentenza favorevole. Se la frode processuale deve incriminarsi, essa, come ogni altra falsità giudiziale, non può non costituire un reato di pericolo e non deve attendersi che si verifichi l'inganno della Giustizia.

Allegato n. 13.

RICORSI CONCERNENTI I REATI
DI CUI AGLI ARTICOLI 374, 388, 502-504, 509, 641 CODICE PENALE.

ANNO	Frode processuale	Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice	Serrata	Sciopero	Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro	Insolvenza fraudolenta
1934	Rigettati . . —	1	—	—	3	11
	Inammissibili 1	1	—	—	7	9
	Accolti . . . —	1	—	—	5	8
1935	Rigettati . . 1	3	—	—	—	13
	Inammissibili —	—	—	—	—	9
	Accolti . . . —	6	—	—	—	12

Allegato n. 14.

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE. — Art. 388 Codice penale.

Cass., 2^a Sez., 20 luglio 1932, est. Marinangeli. — *P. M. C. Brusatore.*

Incorre nel reato di cui all'art. 388, ipotesi del primo capoverso, chi, nonostante il provvedimento del Pretore di sospensione della nuova opera (costruzione di una scala nel cortile comune) prosegue la costruzione iniziata.

Cass., 2^a Sez., 5 maggio 1933, est. Halazz. — *Florio*.

La tutela assicurata dall'art. 388 Codice penale contro la sottrazione, da parte del debitore, della base patrimoniale, che dovrà servire al soddisfacimento del creditore, non ha altro presupposto che la scienza di essere in corso una lite, un accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria; quindi basta la semplice chiamata in giudizio — non occorre nemmeno la *contestatio litis* — per potere affermare la responsabilità penale dell'agente. Quindi non occorre l'inizio della fase esecutiva del procedimento.

Nella specie l'imputato, convenuto in giudizio civile per il pagamento dei fitti scaduti, alienò durante il giudizio stesso il macchinario esistente nel locale affittato, costituente l'unica garanzia del locatore.

Cass., 2^a Sez., 1^o dicembre 1933; est. Natta. — *Mannucci*.

Nell'art. 388 Codice penale, il termine « sentenza di condanna » comprende tutti i provvedimenti giudiziari, che, qualunque sia il nome o la forma, assumano la natura di decisioni giudiziarie, che importano la imposizione, o per riconoscimento o per creazione, di un obbligo civile e che siano emesse in sede giurisdizionale.

Ciò ricorre nel caso di ordinanza di liquidazione dei compensi dovuti ad un avvocato o procuratore per l'opera prestata in tale qualità nel fallimento, ordinanze di competenza del giudice delegato.

Bene perciò è ritenuto colpevole del reato preveduto nell'articolo 388 Codice penale chi non abbia pagata la somma notificatagli ed inoltre abbia sottratto, con pratiche ritenute simulate e fraudolente dal giudice di merito, i mobili pignorati per la realizzazione del credito e costituenti la garanzia del creditore.

Non importa accertare se il debitore possedesse altri beni, non richiedendo la legge che egli diventi nullatenente per effetto dei mezzi fraudolenti adoperati.

Cass., 2^a Sez., 25 aprile 1934. — *Arnaldi*.

Ai fini dell'art. 388 Codice penale, per « sentenza di condanna » deve intendersi anche una sentenza civile di condanna provvisoriamente eseguibile, perchè il legislatore ebbe di mira di tutelare l'autorità del provvedimento giurisdizionale senza distinzione tra esecutorietà provvisoria e definitiva.

La espressione « obblighi civili » si riferisce a qualsiasi obbligo che sia stato determinato, e non soltanto creato, dalla sentenza di condanna.

Incorre nel reato il liquidatore di una Società cooperativa in nome collettivo, il quale, revocato dalla carica ed obbligato con sentenza provvisoriamente eseguibile a rendere il conto e ad effettuare la consegna dei libri, registri, documenti e valori al nuovo liquidatore, dopo il relativo precetto e un successivo atto di diffida, non ottempera all'ingiunzione ed asporti ed occulti tutti i registri e documenti, rendendone impossibile il rintraccio ed allontanandosi dal luogo del suo ordinario recapito per impedire anche un colloquio col nuovo liquidatore.

Cass., 2^a Sez., 4 luglio 1934; est. Romano. — *Berta*.

Ai fini del reato, di cui all'art. 388 Codice penale, il termine di tre mesi per proporre querela decorre non dalla conoscenza degli atti simulati o fraudolenti, ma dal giorno in cui per effetto della ingiunzione l'offeso dal reato abbia preso conoscenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza di condanna.

La legge penale non determina quali debbono essere i modi o le forme dell'ingiunzione; basta perciò che si tratti di un documento atto a manifestare la volontà del creditore che la sentenza abbia esecuzione ed atto altresì a dar notizia certa al debitore di tale volontà. A tal fine è valida ingiunzione quella fatta con un atto di precetto intimato nella stessa carta bollata e con lo stesso atto con cui è notificata la sentenza di condanna.

Bene è ritenuto colpevole del reato chi non ha ottemperato alla ingiunzione di pagare le spese della causa civile posto che l'atto fraudolento sia stato compiuto anche per sottrarsi alla consegna di attività mobiliari disposta dalla sentenza.

Cass., 2^a Sez., 20 marzo 1935; est. Cantelli. — *Bonino*.

Ai fini dell'art. 388 Codice penale la mancata ottemperanza all'ingiunzione di eseguire la sentenza di condanna, consistente nel non pagare all'ufficiale giudiziario procedente al precetto e al pignoramento la somma dovuta, non può ritenersi giustificata da una infondata opposizione al precetto.

La intenzione dell'agente di sottrarsi all'osservanza dei pronunziati dell'Autorità giudiziaria e di frustrare l'azione del creditore, giustamente è desunta dal comportamento del debitore, culminante nella vendita simulata di tutto quanto possiede.

Allegato n. 15.

« Non giova dissimularlo, il Pubblico Ministero oggidì a molti
« è l'ombra di Banco. Stromento cieco in mano del potere esecu-
« tivo ei ne riceve gli ordini, e li esegue con la disciplina del sol-
« dato. Costituito in corpo, circondato di pompe, di fasto, di
« prestigio e di ricchezze avviluppa nelle sue spire tutto il Regno:
« il suo non gradevole intervento è quotidiano, e a tutti i più
« importanti affari si estende: dove non ti funesta la sua presenza,
« agisce occultamente la sua mano. Terribile nella orditura de'
« processi, di sconfinati poteri investito minaccia la individuale
« libertà, le libertà pubbliche manomette: nei giudizi penali siede
« con un soverchio di autorità, che opprime i sacrosanti diritti
« degli accusati, la libera parola della difesa, la indipendenza dei
« giudicanti: nei civili ei si atteggia a maestro offendendo il
« decoro della Magistratura, si aggiugne molesto difensore ad una
« delle due parti, ledendo la eguaglianza che vuolsi serbare tra'

« litiganti: colla parola ornata e cogli artifizi eloquenti svia il
« retto giudicare, e pone a cimento la coscienza de' giudici che
« possono tentennare di fronte alla solenne espressione di un'opi-
« nione ufficiale. La Magistratura si sente umiliata della assidua
« presenza del Pubblico Ministero, quasicchè l'osservanza delle
« leggi, la regolarità delle procedure, il senso stesso esulassero
« senza l'influsso di cotesto perpetuo invigilatore.

« L'ufficio del Pubblico Ministero, emporio di ogni genere, è
« la negra fucina ove ardono e sono disfatte tutte le libertà, ove
« vanno in dileguo i diritti sanciti dallo Statuto, di cui la stessa
« istituzione, almeno com'è al presente ordinata, è una flagrante
« violazione ».

(ASSUERO TARTUFARI: *Del Pubblico Ministero in reggimento libero
e civile*. Torino, Unione tipografica editrice, 1868, pag. 19-20)

Allegato n. 16.

Camera dei Deputati. — Disegno di legge n. 105 presentato dal
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (*Ronchetti*) di con-
certo col Ministro del Tesoro (*Luzzatti*) MODIFICAZIONI ALL'OR-
DINAMENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (Seduta del 31 gen-
naio 1905).

Art. 1. « *Le carriere del Pubblico Ministero e della Magistra-
tura giudicante sono parallele e distinte* ».

Dice la Relazione ministeriale: Per raggiungere l'ideale teorico
dell'indipendenza del Pubblico Ministero dal potere esecutivo,
si è seguita in alcuno dei progetti antecedenti una via, dirò
così, trasversa; si è, in altri termini, proposto che il magistrato
giudicante inamovibile, fosse esso stesso incaricato delle funzioni
del Pubblico Ministero, in via di missione temporanea, accumu-
lando così e fondendo nella classe di persone le funzioni del
giudice e quelle dell'accusatore.

Nè questa tendenza si è manifestata soltanto in progetti (1); ma ha avuto una sanzione, benchè indiretta, nella legge 8 giugno 1890, e precisamente nell'articolo 18, secondo il quale, in modificazione dell'articolo 135 della legge sull'Ordinamento giudiziario, le carriere della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero, pur continuando a rimanere distinte quanto alle funzioni, sono dichiarate eguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio ed alle promozioni, ed i magistrati che vi appartengono sono compresi in una graduatoria unica.

L'inconveniente che fin da principio si palesò per l'applicazione di questa disposizione, derivava dal fatto che nella carriera del magistrato giudicante vi era un grado, quello di vice-presidente di Tribunale, che non aveva il suo corrispondente nella carriera del Pubblico Ministero; ma di questo inconveniente non occorre più occuparci dopo che la recente legge 18 luglio 1904 ha abolito il grado di vice-presidente.

Però un ben maggiore inconveniente ne è derivato, inconveniente che forse non apparve sul principio nell'intera sua estensione, ma che col correre del tempo si è rivelato in tutta la sua gravità. Quest'inconveniente consiste nella sempre crescente difficoltà di reclutare fra i giovani magistrati il personale del Pubblico Ministero, per la riluttanza dei migliori e più idonei ad assumerne le funzioni, per la mancanza di un conveniente tirocinio, e per altre cause, a cui urge provvedere se si vuole conservare l'istituto all'altezza voluta.

(1) Questo sistema fu proposta nei progetti *Vacca*, *Tajani*, *Zanardelli-Cocco-Ortu*. Era il sistema adottato nell'ex Regno delle Due Sicilie. (Ved. articoli 184-192 della legge sull'Ordinamento giudiziario 29 maggio 1917). È da avvertire però che in questa legge al magistrato era accordata, durante la missione, una congrua indennità.

Allegato n. 17.

RICORSI DICHIARATI INAMMISSIBILI IN CAMERA DI CONSIGLIO
AI SENSI DELL'ART. 524, 2° CAPOVERSO CODICE PROCEDURA PENALE.

ANNO	Numero dei ricorsi	Inammissibili per motivi non consentiti dalla legge	Inammissibili per motivi manifestamente infondati	Inammissibili per altri motivi
1931 (2° semestre) . .	4.776	2	1	1.188
1932	14.265	174	166	3.195
1933	13.285	139	104	2.095
1934	13.100	325	188	4.611
1935 (fino al 1° ottobre)	9.184	104	183	2.280

Allegato n. 18.

SANZIONI PECUNIARIE PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
(art. 549 Codice procedura penale) SUPERIORI AL MINIMO LEGALE (L. 500).

ANNO	Lire 1000	Lire 1500	Lire 2000	Lire 2500	Lire 3000	Lire 4000	Lire 5000	TOTALE
1931 (2° semestre)	—	—	—	—	—	—	—	—
1932	74	5	17	3	10	—	—	109
1933	44	—	20	—	12	—	10	86
1934	80	1	10	—	18	1	2	112
1935 (fino ad ot- tobre)	26	—	9	—	2	—	1	38
	224	6	56	3	42	1	13	345

III.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO

- A) DI MEMBRI DELLA MAGISTRATURA GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO;
- B) DI FUNZIONARI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE;
- C) DI AVVOCATI E PROCURATORI.

Allegato n. 19.

SUPREMA CORTE DISCIPLINARE PER LA MAGISTRATURA

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI MAGISTRATI, IN CORSO AL 29 OTTOBRE 1934 E SOPRAVVENUTI SINO AL 28 OTTOBRE 1935.

Magistrati giudicanti	Magistrati requirenti	Numero dei procedimenti	ESITO DEI PROCEDIMENTI							Rimasti pendenti
			Assoluzione	Ammoni- mento	Censura	Perdita anzianità	Perdita dir. promoz.	Rimozione	Destituz.	
26	2	25	2	6	2	4	2	3	—	9

Allegato n. 20.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO DI MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

I.

Davanti i Consigli disciplinari presso le Corti di appello.

(Anno giudiziario 1934-35).

CORTI DI APPELLO	N. dei procedimenti iniziati	MAGISTRATI INCOLPATI			NATURA DELLE DECISIONI							Pendenti	TOTALE GENERALE
		Giudicanti	requiranti	TOTALE	Assoluzione	Ammonimento	Censura	Perdita anzianità	Perdita diritto promoz.	Rimozione	TOTALE		
Aquila	2	2	—	2	1	—	—	1	—	—	2	—	2
Bari	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Brescia	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Cagliari	2	1	1	2	—	—	1	—	—	—	1	1	2
Catania	3	3	—	3	1	—	—	1	—	—	2	1	3
Catanzaro	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Firenze	3	3	—	3	—	1	—	—	—	—	1	2	3
Genova	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Milano	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1
Napoli	2	2	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	2
Palermo	3	3	—	3	—	1	2	—	—	—	3	—	3
Roma	3	3	—	3	1	2	—	—	—	—	3	—	3
Trieste	3	3	—	3	—	1	1	—	—	1	3	—	3
Venezia	3	3	—	3	—	1	—	1	1	—	3	—	3
	29	27	2	29	5	7	4	3	2	2	23	6	29

(V. Nota a pag. seguente).

Nota. — La Corte suprema disciplinare, a seguito di appello, revocò una decisione di ammonimento e ridusse dalla censura all'ammonimento la pena disposta con altra decisione.

Complessivamente furono proposti n. 8 appelli.

Crediamo opportuno di riprodurre la seguente recente circolare della Procura generale presso la Corte di Cassazione inviata ai Procuratori generali presso le Corti di appello in data 1° giugno 1935.

« Per la esatta osservanza, richiamo la personale attenzione delle EE. LL. sulle circolari 18 maggio 1919, n. 865/14065 di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia e 18 dicembre 1924, n. 956/8, di questo Generale Ufficio.

« Con la prima fu prescritto che “ di tutte le decisioni pronunciate dai Consigli disciplinari nei procedimenti contro magistrati, vengano inviate due copie, una al Ministero, l'altra a S. E. il Procuratore generale presso la Suprema Corte Disciplinare ”; con la seconda si dispone che la copia da inviarsi a questo Generale Ufficio, sia corredata dal verbale di dibattimento e dovrà contenere sempre la chiara menzione delle richieste fatte all'udienza dal rappresentante il Pubblico Ministero ».

Questa circolare fu diramata in seguito alla constatazione che per difetto di una sollecita e regolare comunicazione della decisione del Consiglio disciplinare, la Procura generale non poteva talora valersi della facoltà di provocare l'appello alla Corte Suprema disciplinare dalla decisione stessa, in conformità dell'articolo 200 del Testo Unico sull'Ordinamento giudiziario, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2781.

COMMISSIONI DISTRETTUALI DI VIGILANZA SUL PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PRESSO LE CORTI DI APPELLO.
(Anno 1934-35).

CORTI DI APPELLO	Numero dei procedimenti	Assoluzione	ESITO DEI PROCEDIMENTI						Dichiarazione di incompetenza	Pendenti
			Proposta di							
			Ammonizione	Censura	Riduzione stipendio	Sospensione dal grado con privazione stipendio	Revoca dall'impiego	Destituzione		
Ancona	6	1	—	2	3	—	—	—	—	—
Aquila	6	2	1	1	—	—	1	—	1	—
Bari	11	3	1	2	3	2	—	—	—	—
Bologna	6	1	1	2	—	—	—	—	—	2
Brescia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Catania	7	—	—	—	—	1	—	—	—	6
Catanzaro . . .	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Firenze	7	3	—	1	—	2	—	—	—	1
Genova	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Messina	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Milano	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Napoli	6	4	—	1	—	1	—	—	—	—
Palermo	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1
Roma	14	1	—	6	2	2	—	1	—	2
Torino	6	1	1	1	1	2	—	—	—	—
Trieste	4	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Venezia	9	1	—	—	1	3	—	—	—	4
<i>Totale</i>	94	19	5	19	11	15	2	2	1	20

Nota. — Con decisione 9 luglio-5 agosto 1935-XIII la Corte di cassazione - Sezioni Unite - cassando senza rinvio, su ricorso del Ministero di Grazia e Giustizia e su conforme richiesta del Pubblico Ministero, la decisione 13 luglio 1934 con la quale il Consiglio di Stato aveva annullato la revoca dall'impiego del cancelliere di pretura Eremita Gennaro « per mancata fede al giuramento » (articolo 123 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 745), ha fissato la massima che il giudizio di merito per l'applicazione della pena disciplinare è esclusivamente riservato all'Amministrazione attiva, ed è perciò sottratto alla potestà di controllo di qualsiasi organo giurisdizionale.

Allegato n. 22.

PROCEDURE PRESSO LA COMMISSIONE CENTRALE
PER GLI AVVOCATI ED I PROCURATORI
(ANNO GIUDIZIARIO 1934-35).

Tabella A.

Ricorsi pendenti al 29 ottobre 1934	n.	88
Sopravvenuti dal 29 ottobre 1934 al 28 ottobre 1935	»	147
Totale carico dal 29 ottobre 1934 al 2 ottobre 1935	n.	235

Definiti nell'anno XIII:

per procedura amministrativa	n.	41
per procedura disciplinare	»	100
per rinuncia	»	5
		» 146
Ricorsi rimasti pendenti al 2 ottobre 1935.	n.	89

TABELLA A.

*Procedure amministrative per iscrizione, cancellazione dall'albo, trasferimenti, ecc.
definite dal 29 ottobre 1934 al 2 ottobre 1935.*

Iscrizione o cancellazione		Trasferimenti ecc.		Rinuncia al ricorso	TOTALE
Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto		
5	19	11	6	4	45

Allegato n. 23.

TABELLA B.

Procedure disciplinari definite dal 29 ottobre 1934 al 2 ottobre 1935—XIII.

Distretto presso il quale è iscritto l'incolpato	ESITO DEL RICORSO						Rinuncia	TOTALE GENERALE
	Radiazione		Sospensione		Altre sanzioni			
	Accogli- mento	Rigetto	Accogli- mento	Rigetto	Accogli- mento	Rigetto		
Ancona	1	—	—	—	—	—	1	2
Aquila	—	—	—	1	—	—	—	1
Bari	—	1	—	—	2	2	—	5
Bologna	—	—	1	4	5	3	—	13
Brescia	—	—	—	2	—	—	—	2
Catania	2	2	—	2	6	4	—	16
Catanzaro	—	—	1	1	1	—	—	3
Firenze	—	2	—	1	1	—	—	4
Genova	1	4	—	3	2	1	—	11
Milano	1	1	—	5	3	—	—	10
Napoli	—	—	—	1	—	—	—	1
Palermo	1	—	—	—	1	1	—	3
Roma	—	3	2	2	4	4	—	15
Torino	—	1	—	—	2	1	—	4
Trieste	—	1	—	2	2	2	—	7
Venezia	—	1	—	—	3	—	—	4
<i>Totali</i>	6	16	4	24	32	18	1	101

Allegato n. 24.

TABELLA C.

RIASSUNTO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI FORENSI

Pendenti al 29 ottobre 1934	Sopravvenuti al 28 ottobre 1935	TOTALE	RICORSI ESAURITI NELL'ANNO XIII						Pendenti al 2 ottobre 1935	TOTALE
			Procedimento ammini- strativo			Procedimento disci- plinare				
			Accogli- mento	Rigetto	Rinuncia	Accogli- mento	Rigetto	Rinuncia		
88	147	235	16	25	4	60	40	1	89	235
			45			101				

Nota. — Avverso le decisioni sono stati proposti solo 3 ricorsi per Cassazione.

Con circolare 2 ottobre 1935-XIII, n. 1363§13 la Procura generale presso la Corte di cassazione ha richiamato l'attenzione dei Procuratori generali presso le Corti di appello sulla decisione di massima della Commissione Centrale per gli Avvocati ed i Procuratori in data 30 aprile-27 maggio 1935, su ricorso Tanazzi e Tescari, secondo la quale il ricorso a detta Commissione contro le decisioni dei Direttori dei Sindacati, deve, a' termini dell'articolo 59 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenere l'*indicazione specifica* dei motivi sui quali si fonda.